

**Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.**

**Art. 38**

*(Servizi del collocamento mirato)(2)(5)*

**1.** Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono:

**a)** alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2022 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;

**b)** alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);

**c)** alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

**d)** alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

(6)

**2.** Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.

Note:

**1** Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.

**2** Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

**3** Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015

**4** Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.

**5** Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020

**6** Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 102, comma 1, L. R. 7/2025